

COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Anno 2016

Rep. ____

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO E ANNAFFIATURE ESTIVE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381 DEL 1991 E DELL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 87 DEL 1997.

L'anno 2016 e questo giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale di Porcari, Piazza Orsi n. 1, tra i Signori:

- Ing. Fulvio D'Angelo – funzionario responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentivo, a ciò autorizzato con Nomina Sindacale n. 11 del 25.05.2016 in atti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Porcari, p. IVA/C.F. 00383070463;
- la Cooperativa Sociale r.l. di tipo "B" Carraia Fiori e Ambiente (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede legale in via Pascoli, n. 46 - Lucca, codice fiscale e partita IVA 01514680469 iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione B con Decreto Regionale n. 4270 del 19/06/1996 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante signor Pieri Simone nato a Lucca il 14.06.1972 (c.f. PRI SMN 72H14 E715N);

PREMESSO

- che la vigente normativa in materia che permette, in deroga alla normativa per l'affidamento di contratti pubblici servizi, l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni il cui importo stimato sia inferiore alla soglia stabilita dalle direttive comunitarie in materia di appalti Pubblici, a condizione che

tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

- che con nota prot. n. 8733 del 09.05.2016, allegata **sub “C”** all’originale della presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale, è stata trasmessa all’A.C. la richiesta di affidamento del “servizio di taglio di erba, potatura di siepi e annaffiature estive, di alcune aree a verde pubblico”, inviata dalla cooperativa sociale di tipo “B” Carraia Fiori e Ambiente – Via Pascoli, n. 46 – Lucca;

- che la suddetta richiesta di affidamento non menziona istanze di aggiornamento del corrispettivo contrattuale in essere (contratto rep. n. 3621/2014) e della conseguente convenienza economica circa il nuovo affidamento di cui trattasi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

-che con determina del Servizio **LL.PP. n. ____ del _____** è stato affidato alla cooperativa sociale di tipo “B” Carraia Fiori e Ambiente – Via Pascoli, 46 – 55100 – Lucca, per un accollo contrattuale di anni 2 (due), il servizio di taglio di erba, potatura di siepi e annaffiature estive, di alcune aree a verde pubblico, di cui trattasi;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’ente pubblico affida, per la durata di anni 2 (due), alle stesse condizioni economiche di cui al precedente contratto rep. n. 3621/2014 e alle stesse condizioni tecniche di cui al progetto del servizio, approvato con delibera di G.C. n. 87 del 18.06.2014 (agli atti dell’ente e formanti parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati),

alla cooperativa sociale di tipo “B” Carraia Fiori e Ambiente – Via Pascoli, 46 – 55100 – Lucca, il Servizio di taglio di erba, potatura di siepi e annaffiature estive, di alcune aree a verde pubblico comunali.

Il servizio sarà svolto dalla cooperativa stessa utilizzando personale e mezzi indicati nel progetto/programma presentato con nota prot. n. 8733 del 09.05.2016 e finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della L. 381/91.

Art. 2

La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all’art. 1 tramite un’organizzazione e strutturazione azienda idonea al raggiungimento sia dell’esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste. La cooperativa svolge l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 3

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la cooperativa sociale è il Sig. Massimo Dinelli nato a Lucca il 30/12/1958 (c.f. DNLMSM58T30E715E), il quale avrà l’obbligo di collaborare strettamente con il personale dell’Ufficio Tecnico per tutte le esigenze del servizio e dar seguito agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’Esecuzione e dal Responsabile del Procedimento e inerenti lo svolgimento dei lavori.

Il referente e Direttore per l’Esecuzione del Contratto per la parte pubblica è l’istruttore tecnico Simona Valentini; in sua assenza il sostituto è l’istruttore tecnico geom. Alessandra Pardini.

Art. 4

Non e' previsto l'impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo.

Art. 5

La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 6

La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione e' documentata agli atti della Cooperativa.

Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura del servizio di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. 2 lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto dal progetto allegato;

La cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 7

La cooperativa assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nel loro confronti e di

dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente. Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS. I relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui all'art. 10.

Art. 8

La cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'ente pubblico una relazione annuale e una relazione finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 9

La presente convenzione **avrà durata di anni 2 (due) decorrenti dal verbale di consegna del Servizio** o, se antecedente, avrà durata di anni 2 (due) dalla data di consegna del servizio nelle more della stipula del presente atto.

Art. 10

Il committente, quale **corrispettivo complessivo per l'espletamento del servizio biennale** e delle attività previste dalla convenzione, corrisponderà alla cooperativa sociale la somma di **€ 32.972,00 (euro trentaduemilanovecentosettantadue/00)** oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tale compenso tiene conto, di tutte le obbligazioni contrattuali previste nel precedente contratto rep. n. 3621/2014 e nell'allegato progetto del servizio approvato con delibera di G.C. n. 87 del 18.06.2014 comprensivo anche del taglio erba sulle maggiori superfici della suola materna/asilo nido di Padule, a seguito dell'avvenuto ampliamento del plesso scolastico, nonché di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi

di inserimento lavorativo e tiene conto dei costi della sicurezza e delle modalità di manutenzione ordinaria, nonché di tutte le strutture, attrezzature e beni utilizzati dalla cooperativa in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze del servizio.

Per il pagamento del corrispettivo, l'importo verrà contabilizzato ogni quattro mesi (a prescindere dall'importo raggiunto) a seguito di emissione del relativo Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.) da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto e successiva Determinazione di liquidazione a cura del Responsabile del Servizio competente.

Art. 11

Presso la sede comunale – Piazza F. Orsi, n. 1, loc. Porcari (LU) - e' conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. Ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione dei volontari, ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 LR 87/97 Il personale della cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della cooperativa sociale designato.

La Cooperativa sociale ha presentato in data _____ ns prot.n. ____ la cauzione definitiva con polizza fidejussoria n° _____ secondo le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10,00%

dell'ammontare effettivo dell'appalto, per un importo pari ad € 3.297,20 rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____. **(Allegato "A")**.

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità civile e/o penale che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi.

A tal fine la Cooperativa ha presentato in data _____ con prot. n° _____, la polizza assicurativa per danni verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, per una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per una somma assicurata pari ad € 1.000.000,00 - Polizza assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____. **(All. "B")**.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei modi dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto.

La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla cooperativa.

Il responsabile del procedimento comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della cooperativa a partecipare all'accertamento il responsabile del

contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini di servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari al 3 per mille dell'importo netto indicato nella convenzione e comunque complessivamente non superiore al 10%. La riscossione della penale verrà effettuata mediante ritenuta sull'importo che verrà contabilizzato ogni 4 mesi come previsto dal precedente art. 9. Qualora non fosse sufficiente una rata, si utilizzeranno le successive ed eventualmente verrà utilizzata la cauzione definitiva.

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro 10 giorni.

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione.

Per eventuali controversie che potranno insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione che non possano essere risolte in via amichevole, la competenza è demandata al Giudice Ordinario del Foro di Lucca;

Art. 13

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

In base all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 la cooperativa, **in quanto onlus di diritto, è esente dal pagamento di bolli.**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione e dal Capitolato Speciale (allegato al progetto del servizio approvato con delibera di G.C. n. 87 del 18.06.2014) che si intende completamente accettato dalla cooperativa in ogni sua parte, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L. 381/91 e la LR 87/97 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA COOPERATIVA

PER IL COMUNE

Il Presidente della Cooperativa

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Pieri Simone

Ing. Fulvio D'Angelo